

Codice A1906A

D.D. 29 luglio 2021, n. 291

L.r. 23/2016 - rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava "CAPITTO 4" in Comune di Castagnole delle Lanze (AT)" esercita dalla Società Beton Bosca S.r.l. M1971S.



ATTO DD 291/A1906A/2021

DEL 29/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.r. 23/2016 – rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava "CAPITTO 4" in Comune di Castagnole delle Lanze (AT)” esercita dalla Società Beton Bosca S.r.l. M1971S.

Considerato che:

il sig. Paolo Bosca, in qualità di legale rappresentante della Società Beton Bosca S.r.l., con sede legale in Via Cesare Pavese 26, Santo Stefano Belbo (CN), P.IVA 00243840048, in data 6 novembre 2020, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza ai sensi dell’art. 19 della l.r. 23/2016, per il rinnovo e per l’ampliamento della cava denominata Capitto4 autorizzata con Provvedimento Autorizzativo Unico del SUAP di Castagnole delle Lanze n. 2017/43 del 02.11.2017;

il sito è ricompreso entro la “Zona Naturale di Salvaguardia del Fiume Tanaro” istituita con DGR n 45-8770 del 12 aprile 2019;

l’area rientra all’interno della Buffer Zone del Sito Unesco “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”;

l’area inoltre rientra all’interno della Fascia fluviale B del Fiume Tanaro, come definita dal Piano Stralcio Fasce Fluviali (adottato con Deliberazione n. 26/97 del 11/12/1997 ed approvato con D.P.C.M. in data 24/7/1998);

il progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006, che si è conclusa con la Determina Dirigenziale n. 33 del 04/02/2021, di esclusione da ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l’avvio dei procedimenti di Valutazione ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

Preso atto che:

il progetto di coltivazione coinvolge 4 settori così ripartiti:

- settore 1 che è la porzione di cava già coltivata e parzialmente recuperata. In particolare su di essa sono concluse le operazioni di coltivazione e di riporto degli strati di copertura. Devono ancora essere concluse le operazioni di stesura del terreno vegetale e l’inerbimento. Occupa un’area di circa 41.609 mq;

- settore 2 è quello in corso di coltivazione. La sua estensione è pari a circa 3.249 mq;
- settore 3 è quello che si presenta ancora nella conformazione originaria in quanto su di esso non sono ancora stati avviati interventi di coltivazione. La sua estensione è pari a circa 18.642 mq totali dai quali, sottratte le fasce di rispetto (12.400 mq), rimane una superficie utile ancora da coltivare pari a 6.242 mq;
- settore 4 che è quello nel quale s'intende estendere l'attività estrattiva.

Dal quadro riassuntivo emerge che il volume utile di sabbia e ghiaia estraibile è pari a 122.050 mc, mentre il volume di terre e rocce da scavo necessario per l'intervento di recupero ambientale è pari a 52.000 mc.

L'intervento di recupero ambientale in progetto, prevede di ritombare parzialmente l'invaso di cava in modo tale da giungere ad una conformazione finale più idonea al ripristino delle attività agricole. Per tale intervento è previsto l'utilizzo di quattro diverse tipologie di materiali:

1. terreno sterile presente a copertura del giacimento;
2. sfridi non utilizzabili per questioni qualitative;
3. limi derivanti dalla pulitura delle vasche di decantazione;
4. terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni classificabili come sottoprodotti.

Il recupero finale di tutta l'area prevede la restituzione all'originaria vocazione agricola.

Visti:

l'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata Capitto 4 in località Capitto nel Comune di Castagnole delle Lanze (CN), rilasciata dal SUAP di Castagnole delle Lanze con Provvedimento autorizzativo unico n. 2017/43 in data 02/11/2017;

il verbale di sopralluogo al sito estrattivo espletato in data 19 gennaio 2021 nel quale è emerso che i lavori sono stati svolti conformemente all'autorizzazione vigente e lo stato dei luoghi è compatibile con quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo e ampliamento oggetto della presente determinazione;

la Determina Dirigenziale n. 33 del 04/02/2021 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, con la quale la Regione ha stabilito di escludere il progetto di rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava "CAPITTO 4" in Comune di Castagnole delle Lanze (AT)" dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale;

l'esito della Conferenza di Servizi, che si è svolta in data 05.03.2021, nella quale è stato effettuato l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto, concludendo la seduta in attesa di ulteriori pareri relativi alle integrazioni spontanee inoltrate dalla società Beton Bosca S.r.l. con nota prot. 2513 del 01.03.2021;

il parere favorevole del settore Difesa del suolo della Regione Piemonte, acquisito agli atti con protocollo n. 3252 del 22.03.2021;

il parere favorevole dell'AIPO per quanto di competenza ai soli fini idraulici, ai sensi del t.u. n. 523/1904 e del PAI, acquisito agli atti con protocollo n. 3831 del 06.04.2021;

il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2021 del 25.05.2021, con la quale il Comune di Castagnole delle Lanze approva la Variante urbanistica ai sensi dell'art 17bis della l.r. 56/77;

il parere favorevole della Commissione locale del Paesaggio n 71/2021, secondo i disposti dell'art. 4, comma 1-bis della legge regionale 32/2008, pervenuto con nota prot. n. 6527 del 10.06.2021, necessario in quanto l'area è inclusa nella Buffer Zone del Sito Unesco "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato";

la nota prot. n. 7620 del 06.07.2021 con la quale, non essendo pervenute ulteriori osservazioni, si è data comunicazione della conclusione positiva dell'iter procedurale ex l.r. 23/2016;

Preso atto che:

l'intervento è ricompreso entro la "Zona Naturale di Salvaguardia del Fiume Tanaro" istituita con DGR n 45-8770 del 12 aprile 2019.

l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale

anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza; l'istruttoria è stata condotta ai sensi dell'art 10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ed è avvenuta a seguito della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006, che si è conclusa con l'esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale;

l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo;

Considerato che:

la coltivazione è autorizzata sui mappali del Comune di Castagnole delle Lanze, quali sotto riportati :

Foglio 4 pp.cc. 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 350, 351, 423, 424;

l'ampliamento è richiesto con una profondità massima di scavo pari a 135 m s.l.m. sui mappali del Comune di Castagnole delle Lanze, quali sotto riportati :

Foglio 4 pp.cc. 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 356, 364, 365;

è necessario presentare una nuova fideiussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019;

Per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza di rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava denominata Capitto 4 in località Capitto del Comune di Castagnole delle Lanze, richiesto dalla Società Beton Bosca S.r.l., per un periodo di 5 (cinque) anni dalla scadenza dell'attuale autorizzazione, con le seguenti specifiche condizioni:

- è rinnovata l'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, fino al 2 novembre 2027, per la cava denominata Capitto 4 sita in loc. Capitto del Comune di Castagnole delle Lanze, esercita dalla Società Beton Bosca S.r.l. per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia, sui mappali sopra indicati;
- la nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 674.000,00 (seicentoseventaquattromila/00). La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 33 del 04/02/2021 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, con la quale la Regione ha stabilito di escludere il progetto di rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava "CAPITTO 4" in Comune di Castagnole delle Lanze (AT)" dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale e le prescrizioni, non in contrasto con la presente determinazione contenute nel Provvedimento autorizzativo unico n. 2017/43 del 02/11/2017 rilasciato dal SUAP di Castagnole delle Lanze;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;
- Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243-17401 del 30 maggio 2002;
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- vista la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. di concedere l'autorizzazione al rinnovo e all'ampliamento ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, fino al 2 novembre 2027, per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava denominata Capitto 4 sita in loc. Capitto del Comune di Castagnole delle Lanze, esercita dalla Società Beton Bosca S.r.l. sui mappali di seguito riportati: Foglio 4 pp.cc. 194, 195, 196, 197,

198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 350, 351, 423, 424, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 356, 364, 365 del Comune di Castagnole delle Lanze, con una profondità massima di scavo pari a 135 m s.l.m..

2. la nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 674.000,00 (seicentosettantaquattromila/00). La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
3. devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 33 del 04/02/2021 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, con la quale la Regione ha stabilito di escludere il progetto di rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava "CAPITTO 4" in Comune di Castagnole delle Lanze (AT)" dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale e le prescrizioni, non in contrasto con la presente determinazione contenute nel Provvedimento autorizzativo unico n. 2017/43 del 02/11/2017 rilasciato dal SUAP di Castagnole delle Lanze;
4. la presente determinazione sarà inviata al Comune di Castagnole delle Lanze per quanto di competenza;
5. sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini